

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **314/2005** (ECLI:IT:COST:2005:314)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CAPOTOSTI** - Redattore: **MARINI A.**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **07/07/2005**

Deposito del **22/07/2005**; Pubblicazione in G. U. **27/07/2005**

Norme impugnate: Legge 30-1-1991, n. 31 di conversione del d.l. 6-12-1990, n. 367.

Massime: **29685**

Atti decisi: **ord. 993/2004**

## ORDINANZA N. 314 ANNO 2005

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 30 gennaio 1991, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990), promosso con ordinanza del 25 maggio 2004 dal Giudice di pace di Taranto sul ricorso proposto da Locorotondo Cosimo contro la Regione Puglia ed altri, iscritta al n. 993 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di costituzione di Locorotondo Cosimo e della Regione Puglia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

*udito* nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini.

*Ritenuto* che il Giudice di pace di Taranto, con ordinanza del 25 maggio 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge 30 gennaio 1991, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990);

che il rimettente, premesso che la Regione Puglia, convenuta nel giudizio *a quo*, ha eccepito in una memoria l'illegittimità costituzionale della suddetta legge, afferma la questione rilevante e non manifestamente infondata;

che si è costituita in giudizio la Regione Puglia, concludendo per l'accoglimento della questione o, in subordine, per una pronuncia che dia della legge impugnata una interpretazione conforme a Costituzione;

che rileva, in particolare, la Regione che l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, come modificato dalla legge di conversione, nel prevedere un contributo *una tantum* in favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla siccità verificatasi nell'annata 1989-90, non tiene conto dell'entità del relativo stanziamento statale previsto dal successivo art. 11 del medesimo decreto-legge, conseguentemente addossando alle regioni il maggior onere derivante dall'attuazione della norma;

che ne risulterebbe in tal modo violato sia l'art. 119 della Costituzione, essendo posto a carico della regione un onere derivante da una legge statale, sia l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per la mancata individuazione dei mezzi per far fronte alle maggiori spese;

che la rilevanza della questione sarebbe confermata dalla circostanza che l'art. 8-*septies*, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse), aggiunto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186, ha precisato che il suddetto contributo *una tantum* «deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente»;

che ha depositato fuori termine una memoria di costituzione Cosimo Locorotondo, attore nel giudizio *a quo*;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta inammissibilità o di manifesta infondatezza della questione;

che, secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe manifestamente inammissibile per l'assoluto difetto di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza;

che, comunque, la questione stessa sarebbe priva di fondamento in quanto la norma impugnata - come del resto ulteriormente chiarito dall'art. 8-*septies*, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 - va intesa nel senso che il contributo di cui si tratta va erogato dalle regioni nei limiti della somma per ciascuna di esse stanziata ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 367 del 1990.

*Considerato* che tanto la rilevanza quanto la non manifesta infondatezza della questione sono apoditticamente affermate dal rimettente, senza motivazione alcuna ed in difetto di una pur minima descrizione della fattispecie dedotta in giudizio;

che la questione stessa va conseguentemente dichiarata, per entrambi tali motivi, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 30 gennaio 1991, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990), sollevata, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, dal Giudice di pace di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*